

Studio legale
Avv. Giuseppe Petrenga
Via San Girolamo 10
81031 Aversa (CE)
Email avv.petrengagiuseppe@libero.it
Pec giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com

TRIBUNALE DI FROSINONE

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c

DEL VILLANO RENATO, nato il 16.07.1966 a San Cipriano d'Aversa(CE)
c.f.DLVRNT66L16H798V rappresentato e difeso, dall'avv.
Giuseppe Petrenga, PTRGPP69M21I234T,
elettivamente domiciliario presso lo studio in Aversa(CE), via San Girolamo
n.10 fax 0818164040; mail
e-mail: avv.petrengagiuseppe@libero.it
pec: giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f.
80185250588, Viale, Trastevere, 76/A-00153 Roma(RM)

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, tutti domiciliati
ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti contro interessati
individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle
medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati
dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di
notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nonché nei confronti di candidati ammessi alla procedura

Concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone ed in particolare mediante L'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria

Che verrebbero in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione del punteggio richiesto al ricorrente scavalcati nelle rispettive graduatorie

In breve.

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto

~~di Pina Frosinone~~

~~LE SCHEDE DI CATEGORIA~~

~~Lo Stato Civile~~ **SCUOLA**

Ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie.

Il Miur, però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina" attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti. I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.

Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

FATTO

1) Parte ricorrente è **Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Cuoco e Assistente Tecnico**, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Frosinone;

2) Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:

- **Per il profilo di Assistente Amministrativo punti 15,97(9,97+6,00)**
- **Per il profilo di Collaboratore Scolastico, punti 13,17(7,17+6,00)**
- **Per il profilo di Cuoco, punti 12,80(6,80+6,00)**
- **Per il profilo di Assistente Tecnico, punti 15,47(9,47+6,00)**

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 6,00 nelle G.I. della Provincia di Frosinone in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia overisulta inserito.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda. Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 - *Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A"*, annessa al Regolamento e relative note in calce.

Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

FATTO

1) Parte ricorrente è **Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Cuoco e Assistente Tecnico**, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Frosinone;

2) il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:

I servizi prestati in qualità di "assistenza di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al

Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dal 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò il regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in "costanza di nomina".

L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 ed el decreto n. 9256 del 18.03.2021 "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t. a." stabilisce che il "Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

- a) Scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) Scuole primarie statali;
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni

scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali;

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50"

L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."*

Dunque, in estrema sintesi

il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno

il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno!

Il Dm Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n.9256 del 18.03.2021 e dei successivi atti regolamentari dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la

disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato incostanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Nel caso di specie, rimane da accertare l'ultimo elemento fondante l'accento trazione del ricorso in esame e cioè la valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio in indispensabile per l'accesso all'insegnamento.

Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda del va accolta.

Infatti il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.

La norma che interessa è l'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 a mente del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento.

Il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1984 - 1985.

Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 04.03.1987 al 03.03.1988.

Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma,(Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: “Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

In *primis*, si richiama il testo di cui all'art. 12 delle Pre leggi statuisce: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo...”.

La norma è chiara: l'art. 485 del D. Lgs 297/1994 afferma che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

La norma è chiara, circostanziata e non tollera interpretazioni additive!!!

E' necessario premettere che la materia è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro.

La mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è, certamente, casuale.

Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a

norma del quale: *'l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino', da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo* (Cass. civ. sez. lav. 1 settembre 1997 n. 8279).

Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella indicata dal ricorrente con la conseguenziale disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, il punto 6 della sezione "Titoli di servizio" di cui all'articolo 4 bis del Dm 374/2017 e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.

La norma di cui al D.M. 374/2017 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in violazione dell'art. 3 Costituzione

Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti:

a) coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non

incostanza di nomina;

b) coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento.

Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A -Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento;

- rispetto al D.M. 374/2017 che prescrive la valutabilità del servizio di leva solo in costanza di nomina

- conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali

(2004 e 2007) il Miur ha trattato la stessa categoria di docenti che hanno ottenuto un diverso trattamento consistente nel primo caso nel riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON INCOSTANZADI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria dopo il 2007).

Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Sussiste nel caso in esame un ulteriore profilo di disparità di trattamento.

Infatti, la valutazione del servizio militare prestato solo in costanza di nomina determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi:

a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina;

b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto avrebbero potuto accedere alle graduatorie

prima del ricorrente e prestare servizio con conseguente accumulo di punteggio.

Risulterebbero violati gli artt. 3, 97 e 52 della Costituzione. Tribunale di Alba, sentenza del 19.06.2013 n. 49:

pacificala giurisprudenza di merito e amministrativa.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliato e difeso,

ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti.

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: n via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto ove il ricorrente risulta effettivamente, inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il **punteggio** quale: - **Assistente Amministrativo, punti: 15,97;**

- **Collaboratore Scolastico, punti: 13,17;**

- **Assistente Tecnico, punti: 15,47,**
- **Cuoco, punti:12,80.**

ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da

Favore dei procuratori antistatali.

Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Invia istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria avvisata si opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Copia graduatorie personale Ata;
- 2) Certificato espletamento servizio militare;
- 3) Esenzione contributo unificato;
- 4) Doc. C. F.
- 5) Reclamo con allegata tabella;
- 6) Procura;
- 7) Copia Ordinanza Tribunale
di Frosinone.

Aversa, li, 27-03-24

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

1) Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a punti 6 oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie Ata della Provincia di Frosinone stante la valutazione del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati a

quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte

istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f.

80185250588, Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma (RM)

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa:

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al M.I. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai contro interessati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza, Aversa li 06/03/2023

Avv. Giuseppe Petrenga